



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO

VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Cod. Meccanografico BSIC858001 - Cod. Fiscale 90015430177 - Tel. 0364 531315- 0364 531153

Pec: bsic858001@pec.istruzione.it E-mail: bsic858001@istruzione.it Sito web: www.icdarfo1.edu.it

All.5

Contratto integrativo sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
art. 22, comma 4, lettera C1 del CCNL 2018

la delegazione di parte pubblica: Dirigente Scolastico, Cristiana Ducoli Appolonia
la delegazione di parte sindacale RSU nelle persone di: Piera Donina, Elisabetta Quetti

VISTO il CCNL vigente

VISTI i contratti precedenti;

VISTO il Testo unico salute e sicurezza, D.Lgs n. 81 del 09/04/2008

VISTA la vigente normativa

stipulano

Art. 1 - Soggetti tutelati

c.1 I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.

c.2 Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.

c.3 Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.

c.4 Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 2 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

c.1 Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. 292/96, possono così riassumersi:

- a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;
- b) valutazione dei rischi esistenti;
- c) elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
- d) designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
- e) formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 3 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

c.1 Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.

Art. 4 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

c.1 Il Dirigente Scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore.

c.2 Nelle Istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti, esclusi gli studenti, non superiore a 200 la funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso Dirigente Scolastico.

c.3 Il Dirigente Scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo.

c.4 Il Dirigente Scolastico può designare quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 5 - Il Documento di valutazione dei rischi

c.1 Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di Valutazione dei Rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 6 - Tutela sanitaria

c.1 I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

c.2 La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 81/08, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

c.3 L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall'Autorità scolastica competente per territorio.

Art. 7 - Riunione delle figure preposte alla prevenzione e protezione dai rischi

c.1 Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice, quando ne ravvede la necessità, una riunione di protezione-prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

c.2 Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento sulla sicurezza;
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

c.4 La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

c.5 Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

c.6 Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 8 - Rapporti con gli Enti locali

- c.1 Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
- c.2 In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 9 - Formazione e Informazione dei lavoratori

- c.1 Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
- c.2 L'informazione avviene di norma all'inizio dell'anno scolastico nel caso di modifiche di rilievo delle strutture.

Art. 10 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

- c.1 Nell'Istituto viene eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza art. 47 del testo unico citato (**RLS**).

Il presente documento, consta di n.03 pagine ed è allegato alla contrattazione annuale.

FIRME DEI CONTRAENTI

RSU	OO.SS.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donina Piera -----	SNALS	Cristiana Ducoli Appolonia -----
Elisabetta Quetti -----	CGIL	